

TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT (TAS)
Sezione speciale - XX Giochi Olimpici invernali di Torino

TAS OG 06/008

LODO

nell'arbitrato tra

Sig.ra Isabella Dal Balcon.....

Rappresentata dal Sig. Guido Cravetto, abilitato ad esercitare la professione legale a Torino, Italia

(la "Ricorrente")

e

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).....

Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.).....

Sig.ra Marion Posch.....

Sig.ra Carmen Ranigler.....

Sig.ra Corinna Boccaccini.....

Sig.ra Lidia Trettel.....

Tutti rappresentati dal Sig. Gianmarco Peri, Direttore sportivo della F.I.S.I.

(le "Parti interessate")

* * *

1. I FATTI.-

- 1.1.** La ricorrente, Isabella Dal Balcon, è una snowboardista di nazionalità italiana di 28 anni, che compete a livello internazionale nella disciplina alpina. È iscritta allo snowboard club di Verona della FSI. Come iscritta a tale club è iscritta alla Federazione Italiana di Sport Invernali (F.I.S.I.) che è a sua volta membro sia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) che della Federazione Internazionale di Sci (F.I.S.).
- 1.2.** La ricorrente ha preso parte al processo di selezione organizzato unitamente dal C.O.N.I. e dalla F.I.S.I. per scegliere i membri della squadra italiana di snowboard per i Giochi Olimpici invernali (I Giochi) di Torino. In data 1 Febbraio 2006 la ricorrente venne notiziata dalla F.I.S.I. che non era stata selezionata come componente della squadra italiana. Tale decisione venne successivamente confermata con lettere del 13 e del 15 Febbraio 2006, rispettivamente della F.I.S.I. e dal C.O.N.I..
- 1.3.** Come riconosciuto dalle parti, la responsabilità della selezione delle componenti della squadra di snowboard è inizialmente della F.I.S.I.. Una volta selezionate dalla federazione sportiva nazionale le atlete sono proposte al C.O.N.I., il quale ha l'autorità di stabilire chi compete ai Giochi nella squadra olimpica italiana.-
- 1.4.** Il numero di posti concessi dalla F.I.S. per le competizioni di snowboard femminile nella disciplina dello slalom gigante parallelo è limitato a quattro per l'Italia. Ne deriva che se la ricorrente vincerà il ricorso, il C.O.N.I. e la F.I.S.I. dovranno scegliere le altre atlete della squadra femminile di snowboard.
- 1.5.** Alla mattina dell'udienza e su richiesta del Collegio il C.O.N.I. ha prodotto un documento dal titolo: "D.A. SNOWBOARD - PROGRAMMA DI QUALIFICAZIONE PER I GIOCHI OLIMPICI DI TORINO 2006- 31 GENNAIO - 24 FEBBRAIO 2006 (d'ora in poi citati come "criteri dell'Ottobre 2005)". Il ricorrente ha fatto presente al Collegio di non aver visionato questo documento prima dell'udienza.
- 1.6.** Tali criteri prevedevano che la qualificazione ai Giochi Olimpici si sarebbe basata sui risultati ottenuti nelle competizioni di Coppa del Mondo a partire dal 14 Settembre 2005, applicando un coefficiente crescente alle tre gare precedenti i Giochi e tenendo anche conto dei podi ottenuti. Nel caso di specie nessuna delle atlete aveva conquistato un podio.
- 1.7.** Il Sig. Andrea Grisa, allenatore della squadra italiana di snowboard (Sig. Grisa), ha testimoniato che tenne degli incontri con tutte le atlete dello snowboard prima di ogni evento, in cui egli discusse i criteri di selezione delle ragazze. Egli spiegò che i criteri di selezione furono soggetti a discussione in molti dei predetti incontri e questo fu il modo in cui i criteri di selezione vennero messi a conoscenza delle atlete. I criteri dell'Ottobre 2005 non vennero mai forniti alle atlete.
- 1.8.** In data 13 Gennaio 2006 il Sig. Grisa decise che la scelta si sarebbe basata unicamente sui migliori due risultati conseguiti (regola dei due migliori risultati), anziché sui risultati di cui ai criteri di Ottobre.
- 1.9.** Il criterio dei due migliori risultati portò alla scelta della Sig.ra Marion Posch, della Sig.ra Carmen Ranigler, della Sig.ra Corinna Boccaccini e della Sig.ra Lidia Trettel (le atlete selezionate).
- 1.10.** In data 1 Febbraio 2006 la F.I.S.I. scrisse una lettera alla ricorrente, nella quale era implicito che non era stata selezionata per i Giochi Olimpici.

- 1.11.** Tramite e-mail del 3 Febbraio 2006 il Sig. Gianmarco Peri, Direttore sportivo della F.I.S.I., confermò al Sig. Gianni Storti, Segretario generale della F.I.S.I., che la mancata selezione dell'atleta derivava dall'applicazione del criterio dei due migliori risultati ottenuti, cioè *"per la classificazione, abbiamo scelto i due migliori risultati ottenuti nello slalom gigante parallelo in Coppa del Mondo, partendo dalla gara di Solden 15-16.10.2005, fino alla gara di Kronplatz, 15.1.2006"* (traduzione del Collegio). Egli inoltre avvisò che il coefficiente utilizzato nei criteri dell'Ottobre 2005 sarebbe servito per calcolare i risultati. In data 10 Febbraio 2006 il Segretario generale della F.I.S.I. spedì la medesima e-mail al Sig. Bortoluzzi ed al presidenza@fisi.org.
- 1.12.** In data 8 Febbraio 2006 la ricorrente, per mezzo del suo avvocato, richiese *"l'immediata modificazione della decisione presa dal C.O.N.I."*.
- 1.13.** In data 13 Febbraio 2006 la F.I.S.I. avvisò che la selezione era *"completamente discrezionale"* ed inoltre affermò che non erano possibili ulteriori modificazioni. La medesima risposta venne data due giorni dopo dal C.O.N.I..

2. LE TESI DELLE PARTI.

a. La tesi della Sig.ra Dal Balcon.

- 2.1.** Secondo la ricorrente, all'inizio della corrente stagione il Sig. Grisa comunicò alle atlete i criteri per il processo di selezione di Coppa del Mondo. I criteri erano:
(a) i tempi ottenuti dalle atlete durante l'allenamento; e,
(b) i piazzamenti ottenuti durante le competizioni.
- 2.2.** La ricorrente sostiene che non le venne fornito alcun altro criterio di selezione. Il Sig. Grisa descrisse i criteri solo oralmente agli incontri che precedettero le gare.
- 2.3.** La ricorrente nega di essere mai stata informata di una modificazione dei criteri di Ottobre, decisa dal Sig. Grisa o dalla F.I.S.I. in data 13 Gennaio 2006. È stata per la prima volta informata di questo cambiamento nel corso dell'udienza.
- 2.4.** La ricorrente argomenta che è ingiusto ed arbitrario che i criteri siano modificati nel corso della stagione di snowboard.
- 2.5.** La ricorrente infine ha richiesto al Collegio di emettere un giudizio arbitrale, comprensivo dei seguenti provvedimenti:

- 1. Annullarsi la decisione del C.O.N.I. e della F.I.S.I. del 1 Febbraio 2006 riguardante la selezione per i Giochi Olimpici 2006 nella disciplina dello snowboard.*
 - 2. Ordinarsi che la ricorrente partecipi, per la squadra italiana di snowboard, ai Giochi Olimpici 2006 (slalom gigante parallelo).*
 - 3. Ordinarsi che il resistente debba curare l'allenamento della ricorrente allo stesso modo di come fa per ogni altro atleta olimpico italiano.*
 - 4. Ordinarsi che il resistente paghi i costi dell'arbitrato e tutte le spese sostenute dal ricorrente in relazione allo stesso, incluse le competenze degli avvocati.*
- Misure cautelare provvisorie: Ordinarsi che la ricorrente partecipi alla sessione di allenamento di snowboard a Bardonecchia, loc. Melèzet, il 19 e 20 Febbraio, con 4 pass per il suo team e assistenti e cinque posti letto.*

b. La tesi del C.O.N.I. e della F.I.S.I..

2.6. Nelle sue deduzioni, depositate in data 18 Febbraio 2006, il C.O.N.I. espose la seguente ricostruzione dei fatti:

- a) *"la decisione prendendo (sic) in data 7 Ottobre dalla F.I.S.I. stabilisce che i criteri di selezione dovrebbero essere: " il più oggettivi possibile" con riferimento sia al numero delle atlete, che delle loro prestazioni; essa continua stabilendo che gli atleti inclusi nella lista dovrebbero avere "specifiche abilità e curricula adeguati al livello dei Giochi Olimpici". Essa afferma inoltre che viene accettata la proposta della "Direzione agonistica" (direzione tecnica di snowboard), la quale stabilisce i criteri di qualificazione (allegati alla decisione stessa) ed infine stabilisce quanto segue: "rimane confermato che il Consiglio Federale, sulla base delle sue prerogative istituzionali, riserva a se stesso ogni decisione, ed eventuali integrazioni, in merito alle scelte fatte, seguendo i criteri affermati dalla Direzione Agonistica di snowboard".*
- b) *Quanto alle qualificazioni, prendendo in considerazione le migliori prestazioni ottenute dalle atlete a partire dagli eventi di Coppa del Mondo di Valle Nevado, "le atlete saranno incluse nella lista in base ai piazzamenti ottenuti in ogni competizione di snowboard parallelo. Per la classifica delle atlete si dovranno considerare le posizioni conseguite nella Coppa del Mondo 2005-2006. I punti ottenuti in Coppa del Mondo in ogni gara in parallelo, durante le ultime tre competizioni (prima della data del 1 Febbraio 2006) saranno moltiplicati per 1,1 (terzultima competizione), 1,2 (penultima competizione), 1,3 (ultima competizione) al fine di incrementare il valore delle competizioni più vicine a quelle olimpiche. La stessa cosa si verificherà con i podi ottenuti nelle ultime tre competizioni (1,1 per il terzo posto; 1,2 per il secondo posto; 1,3 per il primo posto); in ogni caso i podi ottenuti avranno una valutazione prioritaria rispetto alla classifica generale: in caso di parità di punteggio il piazzamento ottenuto in prossimità delle ultime tre competizioni prevarrà. Riassumendo, la valutazione generale per la selezione si baserà sulla classificazione in Coppa del Mondo, sui piazzamenti ottenuti nelle ultime tre competizioni di Coppa del Mondo e sui podi conquistati".*

2.7. All'udienza le parti resistenti hanno sostenuto che la regola dei due migliori risultati è stata adottata perché era, dal loro punto di vista, ingiusto applicare i criteri di Ottobre ad alcune atlete che avevano perso le competizioni di Coppa del Mondo per infortuni o per essere state sostituite dall'allenatore in alcuni eventi.

2.8. La parti resistenti hanno richiesto al Collegio di rigettare il ricorso.

3. QUESTIONI LEGALI.

3.1. Procedura

Le atlete selezionate sono state avvisate del loro diritto di partecipare all'udienza. Il Sig. Peri ha confermato in udienza di rappresentare le atlete selezionate, le quali sono state informate del procedimento in corso.

3.2. Giurisdizione del TAS

3.2.1. Questo procedimento è disciplinato dalle norme del TAS per i Giochi Olimpici (regole ad hoc del TAS), emanate il 14 Ottobre 2003 dal Consiglio Internazionale di Arbitrato Sportivo (ICAS). Esso è inoltre disciplinato dal Capitolo 12 dalla legge svizzera di diritto internazionale privato del 18 Dicembre 1987 ("legge PIL"). La legge PIL si applica all'arbitrato, a causa dell'ubicazione della sezione speciale del TAS a Losanna in Svizzera, conformemente all'art. 7 della regole ad hoc (n.d.r. per la Olimpiadi) del TAS.

3.2.2. La giurisdizione del TAS deriva dalla norma n. 61 della Carta Olimpica.

3.2.3. Le parti all'udienza hanno confermato che la sezione speciale del TAS ha la giurisdizione per istruire e decidere la vertenza.

4. Legge applicabile

4.1. In base all'art. 17 delle regole ad hoc del TAS, il Collegio è tenuto a decidere la vertenza *in base alla Carta Olimpica, le regole applicabili, i principi generali del diritto e le norme di diritto, la cui applicazione si consideri appropriata*".

4.2. In base all'art. 18 delle regole ad hoc del TAS, il Collegio ha il pieno potere di accertare i fatti sui quali il ricorso si basa.

4.3. Le uniche regole applicabili fornite al Collegio e su cui le parti fanno affidamento sono i criteri di Ottobre. Le parti resistenti hanno inoltre sostenuto che tali regole comprendevano le modificazioni ai criteri aggiunte il 13 Febbraio 2006 (criterio dei due migliori risultati).

5. Discussione.

5.1 I criteri dell'Ottobre 2005 sono complicati e necessitano di più letture per essere pienamente compresi nella loro complessità. La discussione orale di tali criteri è un metodo non adeguato per spiegare alle atlete quali siano i precisi criteri adottati, affinché le tutte le atlete sappiano cosa devono fare e quali obiettivi raggiungere per essere selezionate.

5.2 Il fatto che il criterio dei due migliori risultati conseguiti sarebbe stato utilizzato per la selezione venne comunicato ai membri della squadra il giorno precedente l'ultima gara, e non fu mai messo per iscritto. La ricorrente non era presente all'incontro. Ci fu una chiamata telefonica da parte dell'allenatore Sig. Grisa alla ricorrente. La ricorrente comunica al Collegio che non era informata del fatto che il nuovo criterio era quello dei due migliori risultati nelle cinque gare di Coppa del Mondo. Lei ricorda che la conversazione si riferiva ad una parte dei criteri dell'Ottobre 2005, ed in particolare si riferiva all'introduzione di un coefficiente per i risultati temporalmente più vicini ai Giochi. L'allenatore conferma che ci fu una telefonata, ma non è chiaro in merito ai precisi contenuti della stessa.

5.3 Le parti resistenti hanno prodotto in udienza un documento che riassume i risultati della selezione sulla base dei criteri dell'Ottobre 2005. Applicando i criteri di selezione le graduatorie sono le seguenti:

Nome	Totale World Cup -Slalom Gigante Parallelo	Totale coefficiente
Posch Marion	1178,00	1305,60
Ranigler Carmen	726,00	802,60
Boccaccini Corinna	680,00	764,00
Dal Balcon Isabella	660,00	681,20
Trettel Lidia	529,40	652,40
Sponsale Barbara	50,20	55,66

5.4 Il criterio dei due migliori risultati modifica i risultati in questo modo:

Nome	Migliori due
------	--------------

Posch Marion	870,00
Ranigler Carmen	686,00
Trettel Lidia	633,00
Boccaccini Corinna	608,00
Dal Balcon Isabella	560,00
Sponsale Barbara	55,66

- 5.5** Sulla base della regola dei due migliori risultati la ricorrente non fu selezionata per la squadra, in quanto risultava in quinta posizione. Secondo i criteri dell'Ottobre 2005 avrebbe dovuto essere selezionata nella squadra perché era in quarta posizione.
- 5.6** I criteri dell'Ottobre 2005 chiaramente stabilivano che i metodi di selezione avrebbero dovuto essere il più obiettivi possibile. Una statuizione di principio che questo Collegio approva come ha fatto nel caso Schuler contro Associazione Olimpica Svizzera TAS O.G. 06/002 (la decisione Schuler) al paragrafo 5.16 e seguenti.
- 5.7** La F.I.S.I. riserva a se stessa la discrezionalità di determinare la selezione seguendo l'applicazione dei criteri stabiliti dalla Direzione Agonistica di Snowboard (la D.A. Snowboard). La F.I.S.I. non ha fornito nessuna indicazione di aver esercitato tale discrezionalità. La decisione in merito alla selezione, per quanto compreso dal Collegio, venne presa dalla D.A. di Snowboard, applicando il criterio dei due migliori risultati e dalla F.I.S.I., accettando la raccomandazione del D.A. di snowboard senza ricorrere alla propria discrezionalità.
- 5.8** La regola dei due migliori risultati venne stabilita due giorni prima dell'ultima gara. L'atleta Sig.ra Trettel non gareggiò nel primo evento a causa di un infortunio e, in occasione del quarto evento dell'8 Gennaio 2006, venne sostituita dall'allenatore con un'altra atleta. Per tale ragione ha solo tre risultati utili, secondo i criteri dell'Ottobre 2005. Il criterio dei migliori due risultati ha l'effetto di favorire la Sig.ra Trettel, dal momento che ha avuto un eccellente risultato nell'ultima gara, che è ingrandito dall'altissimo coefficiente.
- 5.9** I criteri dell'Ottobre 2005 non hanno clausole su come vadano applicati i criteri di selezione nel caso in cui un'atleta sia infortunata o non gareggi perché l'allenatore la sostituisce con un'altra atleta. Per risolvere questo dilemma il giorno prima della gara finale è stata annunciata a tutte le atlete presenti all'incontro la regola dei due migliori risultati. Tale regola non era stata comunicata alla ricorrente che non era presente all'incontro. Essa era, naturalmente, sconosciuta a tutte le atlete prima di essere formulato due giorni prima della gara ed essere comunicata a tutte le presenti il giorno prima dell'ultima gara.
- 5.10** La regola dei due migliori risultati è una radicale alterazione degli originali criteri. Essa è stata inserita nel procedimento di selezione troppo tardi per essere equa, particolarmente perché non venne resa nota in modo completo e non venne comunicata alla ricorrente. Perciò il Collegio ritiene arbitrario il criterio dei due migliori risultati, e che sarebbe ingiusto ed irragionevole applicarlo in tutte le circostanze.-
- 5.11** Nel caso di specie, le atlete dello snowboard devono compiere gli allenamenti delle competizioni la mattina successiva all'udienza, pena l'esclusione dall'evento olimpico. È stato richiesto al Collegio di prendere una decisione secondo le regole ad hoc entro 24 ore dal ricorso. Il Collegio è sottoposto ad una sollecitazione temporale che normalmente non si riscontra nelle procedure relative ai criteri di selezione. In altre circostanze il Collegio avrebbe potuto rinviare la questione alla F.I.S.I. per riconsiderare il caso. Ciò non è stato possibile in questo caso. Pertanto il Collegio compie il passo di annullare la decisione della F.I.S.I. e dichiara che la ricorrente rientra nei criteri dell'Ottobre 2005, avendo stabilito che la regola dei due migliori risultati non ha effetto, data la sua natura arbitraria. La

proclamazione di selezione del Collegio si basa sul documento della F.I.S.I. in merito alle modalità di applicazione dei criteri dell'Ottobre 2005 e su come sono stati applicati in tale documento.

Una decisione in questo senso viene emessa dal Collegio con deliberazione immediatamente successiva all'udienza terminata approssimativamente attorno alle 5 del pomeriggio.

- 5.12.** La presente decisione è coerente con la decisione Schuler, in quanto questo Collegio ha rilevato che non è stato utilizzato un criterio discrezionale da parte della F.I.S.I. nella selezione finale. La F.I.S.I. ha accettato l'indirizzo della D.A. di snowboard, quantunque i nuovi criteri, che questo Collegio reputa arbitrari ed ingiusti, avrebbero, per tale ragione, dovuto essere disattesi. Al contrario, la decisione Schuler è stata assunta usando discrezionalità, che è stata preservata a favore della Federazione Nazionale Svizzera. Nel caso Schuler il Collegio si è rifiutato di interferire nel legittimo esercizio della discrezionalità da parte della federazione nazionale. In questo caso non c'è stato utilizzo di discrezionalità. Su queste basi i due casi sono ben distinti.

6. SPESE

- 6.1.** L'art 22 delle regole ad hoc del TAS prevede che:

Il procedimento è di natura gratuita.

I servizi della Sezione ad hoc del TAS, incluse le competenze degli arbitri delle parti nella controversia sono gratuiti. Tuttavia, le parti pagano le proprie spese di rappresentanza legale e per periti, testimoni ed interpreti.

- 6.2.** Nelle circostanze del presente caso, il Collegio non emette condanna alle spese.

7. DECISIONE.

Sulla base dei fatti e delle questioni legali precedentemente esposti, la sezione speciale della Corte Arbitrale dello Sport emette la seguente decisione.

1. La decisione della Federazione Italiana Sport Invernali del 1 Febbraio 2006 è annullata limitatamente alle atlete di snowboard.
2. La Sig.ra Isabella Dal Balcon viene dichiarata selezionata per la squadra italiana di snowboard nella specialità dello slalom gigante parallelo nelle competizioni delle XX Olimpiadi invernali di Torino. E' onere della Federazione Italiana Sport Invernali e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano determinare gli altri membri della squadra femminile di snowboard.
3. Si ordina alla Federazione Italiana Sport Invernali ed al Comitato Olimpico Nazionale Italiano di inserire la Sig.ra Isabella Dal Balcon nella squadra olimpica dell'Italia.
4. Si ordina alla Federazione Italiana Sport Invernali ed al Comitato Olimpico Nazionale Italiano di assumere immediatamente tutti le misure necessarie per consentire alla Sig.ra Isabella Dal Balcon di partecipare alle gare di allenamento a partire dalla mattina del 19 Febbraio 2006.
5. Tutte le altre richieste sono respinte.
6. La presente decisione è emessa a spese compensate.

Torino, 18 Febbraio 2006

Motivazioni notificate il 19 Febbraio 2006

LA SEZIONE AD HOC DELLA CORTE ARBITRALE DELLO SPORT

Richard McLaren

Presidente del Collegio

Kaj Hober

Arbitro

Akira Kotera

Arbitro

Per il testo originale in lingua inglese: ww.tas-cas.org/en/juris/frmjur.htm